

REGOLAMENTO
per il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
COMUNE DI CASELLA (Provincia di Genova)
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2016

art. 1 Normativa

1. con l'intento di perseguire le finalità di cui alle leggi n° 225 del 24.02.1992, n°353 del 21.11.2000, D.L. n° 343 del 07.09.2001, delle leggi regionali n° 6 del 28.01.1997 e n° 9 del 17.02..2000, delibera G.R. n° 967 del 05.09.2002 è costituita la Squadra Volontari Antincendi Boschivi (V.A.B.) e Protezione Civile, che con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 23.03.2016 assume la denominazione Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, di seguito denominata Gruppo.
2. Il Gruppo ha sede in Casella presso i locali messi a disposizione dal Comune in Via Pontasso 7 ed in caso d'intervento si articola in Unità Operative, di seguito chiamate U.O.

art.2 Finalità

1. il Gruppo, nell'ambito del territorio della regione Liguria e, se richiesto dalle Autorità competenti anche al di fuori di questa, si propone i seguenti obiettivi:
 - A. prevenire e spegnere gli incendi boschivi, mediante l'attivazione di apposite U.O. d'intervento;
 - B. cooperare con gli organi preposti e con altre organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile;
 - C. promuovere manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituito ed opera il Gruppo;
 - D. concorrere all'organizzazione e/o all'assistenza di manifestazioni sportive, culturali e ricreative

art.3 Adesioni

1. al Gruppo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.
2. L'adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.
3. Gli appartenenti al Gruppo possono scegliere di prestare la loro opera in una o più delle seguenti U.O.:

ANTINCENDIO BOSCHIVO – PROTEZIONE CIVILE

- A. Unità per la prevenzione e/o di intervento per lo spegnimento di incendi boschivi, la quale adesione comporta: la frequentazione di corsi di abilitazione, l'idoneità medica certificata da adeguato organismo preposto a tale compito, il certificato rinnovato ogni 4 anni per la fascia compresa tra i 16 ed i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni.
- B. Unità di Protezione Civile per la prevenzione e soccorso di eventi calamitosi;
- C.
4. L'adesione è subordinata al non aver riportato condanne o avere carichi pendenti per incendi dolosi o reati in contrasto con le finalità del Gruppo.

art. 4 Doveri

1. Ogni appartenente al Gruppo, nei limiti della propria disponibilità, ha il dovere di:
 - A. partecipare alla attività del Gruppo con spirito atto a creare un’immagine solida e costruttiva del medesimo;
 - B. durante l’intervento (spegnimento incendi boschivi e/o di protezione civile) attenersi alle disposizioni impartite dall’Autorità competente per il caso specifico del momento;
 - C. compilare (da parte del responsabile dell’ U.O.) tutta la modulistica inerente all’intervento cui si è chiamati ad operare.
2. L’eventuale smarrimento della tessera dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.
3. L’appartenente al Gruppo al quale è stata consegnata l’attrezzatura s’impegna:
 - A. ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi e per eventuali altri interventi per le quali il Gruppo è chiamato ad operare;
 - B. ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, ne ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione;
 - C. a mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto l’Amministrazione Comunale in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc...;
 - D. a restituire l’attrezzatura, vestiario e quant’altro precedentemente assegnatogli, anche se non più utilizzabile, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte del Gruppo;
 - E. ad osservare, nell’uso di detta attrezzatura, le prescrizioni di cui alla Legge 626/94 e successive modifiche;
 - F. a depositare l’attrezzatura avuta in consegna presso la sede del Gruppo, qualora non sia stata assegnata a titolo personale.

Art. 5 Diritti

1. ogni appartenente al Gruppo, ha diritto ad ottenere:
 - A. dopo l’iscrizione e convalida del Sindaco, il tesserino del Gruppo recante cognome, nome numero di matricolo a foto (fornita in precedenza);
 - B. ANTINCENDIO BOSCHIVO: DPI individuali (compatibilmente con disponibilità del momento), Idoneità medica con le modalità di cui all’art3 comma 3 lettera a
 - C. PROTEZIONE CIVILE: DPI individuali (compatibilmente con disponibilità del momento), attrezzatura affidata ad inizio di ogni intervento e da restituire al termine dello stesso.

Art. 6 Procedure

1. il Gruppo ha reperibilità, nei modi e nei tempi comunicati alle Autorità preposte all’attivazione, 24 ore su 24.
2. ANTINCENDIO BOSCHIVO
 - A. L’U.O. di intervento, che deve essere necessariamente costituita da almeno 5 persone può essere attivata in caso di necessità dalla Centrale Operativa del Corpo Forestale dello Stato e/o dal Sindaco o suo incaricato e nella quale deve essere presente almeno un Caposquadra di cui all’art, 7 comma 3 del presente Regolamento, che ne dà comunicazione al centro Operativo Provinciale o Regionale.
 - B. Il componente del Gruppo comunque allertato informa il Coordinatore o uno dei Capisquadra che attiva U. O. di intervento.

- C. Il componente del Gruppo cui perviene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del comune o suo incaricato ed il Corpo Forestale dello Stato;
- D. I componenti, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento delle fiamme in attesa di ricever disposizioni dal più alto in grado del Corpo Forestale dello Stato, presente sul posto, che assume la direzione delle operazioni di spegnimento.

3. PROTEZIONE CIVILE

- A. l'U.O. di intervento, tra cui un caposquadra come individuato nell'art. 7 del presente Regolamento, è attivata in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato, che ne dà comunicazione al Servizio Protezione Civile della Regione. Può essere altresì attivata direttamente da quest'ultimo in caso di eventi di particolare rilevanza.
- B. il componente del Gruppo cui perviene la richiesta di intervento da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del comune o suo incaricato.
- C. I componenti, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'evento nel più breve tempo possibile e si adoperano nell'espletamento dei compiti assegnati.

Art. 7 Capisquadra

1. il Capo dell'U.O. (caposquadra) è responsabile dell'unità che interviene in presenza di un evento.
2. E' compito del caposquadra dell'U.O.:
 - A. assicurarsi alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati;
 - B. coordinare l'attività dei volontari tra loro ed assicurare i contatti sul luogo dell'intervento con le Autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni;
 - C. ripristinare al termine delle attività la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi dando tempestiva comunicazione al coordinamento degli inconvenienti riscontrati;
 - D. compilare correttamente la modulistica.
3. ANTINCENDIO BOSCHIVO
 - A. la qualifica di Capo delle U.O. è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dalla riunione del coordinamento estesa ai capisquadra;
 - B. la durata della carica di Capo dell'U.O. è illimitata, in caso di gravi inadempienze il coordinamento esteso ai capisquadra può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico.
4. PROTEZIONE CIVILE
 - A. la qualifica di Capo della U.O. è attribuita per ogni intervento, dal coordinatore, sentito il coordinamento, al volontario più idoneo tra quelli partecipanti all'evento.

Art. 8 Garanzie

1. Al volontario impegnato in attività addestrativi o durante un intervento di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. dell'08.02.2001 n° 194, è garantito:

- A. a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
- B. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

Inoltre il Comune di Casella ha l'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile contro terzi.

Art. 9 Assemblea

1. gli appartenenti al Gruppo sono convocati in Assemblea ordinaria dal coordinatore almeno una volta all'anno entro il mese di Marzo
2. la convocazione per l'Assemblea ordinaria si effettua mediante comunicazione via SMS o eccezionalmente scritta da recapitarsi al domicilio degli iscritti almeno 5 giorni prima della data prevista oppure, con il medesimo preavviso di tempo mediante pubblica affissione nella sede del Gruppo (ove ne sussista la possibilità)
3. l'esito di detta Assemblea è comunicato al Sindaco.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Coordinatore o da uno dei Vicecoordinatori per improvvisi e comprovati motivi di urgenza.

Art. 10 Elezioni rappresentanze

1. il portavoce del Gruppo è il Coordinatore o uno dei Vicecoordinatori a ciò designato.
2. il Coordinatore ed i Vicecoordinatori sono eletti a maggioranza semplice dei presenti e votanti nell'Assemblea ordinaria. Essi restano in carica due anni e possono essere rieletti.
3. Il numero dei Vicecoordinatori è stabilito dalla stessa Assemblea in sede di elezioni degli stessi.
4. L'Assemblea decide altresì, nella medesima sede, se il voto deve essere palese o segreto.
5. L'esito delle elezioni è comunicato al Sindaco

Art. 11 Diritto al voto

Il diritto al voto si acquisisce dopo la convalida della domanda di ammissione da parte del Sindaco o suo delegato.

Art. 12 Comportamento

1. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.
2. I comportamenti degli appartenenti al Gruppo non conformi al presente regolamento sono valutati singolarmente dall'Assemblea degli iscritti per gli opportuni e motivati provvedimenti del caso da adottarsi, previa informativa al Sindaco, dalla maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria.

Art. 13 Radiazione

1. in caso di non partecipazione per due volte consecutive (senza darne congrua giustificazione) alle assemblee (ordinarie o straordinarie) di volta in volta convocate.
2. qualora non sia fornita detta giustificazione o la medesima non risulti fondata, a motivato giudizio dell'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti e previa informativa al Sindaco, l'interessato è considerato dimissionario

Art. 14 Modifiche regolamento

1. proposte di modifiche al presente Regolamento possono essere richieste per iscritto e indirizzate al Sindaco da almeno 10 volontari. Eventuali modifiche dovranno (dopo essere state valutate e votate in assemblea da almeno i 2/3 dei partecipanti) essere inviate al Consiglio Comunale per la delibera.
2. Eventuali disposizioni strettamente operative verranno decise dal coordinamento.

Art. 15 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.